



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento *“al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti,”* della decisione *“di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti”* per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 2006, e in particolare il combinato disposto degli articoli 7-bis, comma 2, secondo il quale *“Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto”*, e 8, comma 2-bis, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell'allegato I-bis al predetto decreto, la Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante la *“individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”*, attuativo del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122 recante gli indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante *"Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema"*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota 24691 del 15 novembre 2022, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico nella provincia di Foggia, sito nei comuni di Ortona e Orta Nova, con opere di connessione nel comune di Sturnara, proposto da IPC Puglia s.r.l.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto agri-voltaico di potenza pari a 47,83 MW e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, mediante l'installazione, in 4 campi recintati complessivamente estesi circa 64 ettari, di 79.710 moduli fotovoltaici a inseguimento solare monoassiale, con una superficie captante complessiva di circa 25 ettari, posizionati a un'interdistanza di 9,15 metri e a una quota da terra di 2,7 metri idonee a permettere il passaggio delle macchine agricole necessarie per coltivare il terreno sottostante come uliveto, ivi piantumando 1000 piante per ettaro;

ATTESO che la IPC Puglia s.r.l. con nota del 15 ottobre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 10 febbraio 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso l'allora Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il parere n. 8 del 16 giugno 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto;

VISTA la nota n. 23320 del 20 giugno 2022, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

PRESO ATTO che il Ministero della cultura, nel proprio parere, ha evidenziato che l'area di intervento ricade nell'ambito territoriale del "Tavoliere" e nella figura territoriale n. 3.6 "Le marane di Ascoli Satriano" individuati dal citato PPTR della Puglia, che si pone l'obiettivo di favorire *"la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali"*;

RILEVATO che, secondo il citato Dicastero, il progetto non rispetterebbe gli *"obiettivi di qualità"* e la *"normativa d'uso"* del richiamato PPTR, in quanto, benché la tipologia degli impianti agri-voltaici non sia stata ancora specificamente trattata con un aggiornamento di tale piano, gli impatti di essi sui paesaggi rurali dovrebbero essere ritenuti analoghi a quelli degli impianti fotovoltaici, che sono sfavoriti dal piano citato in aree agricole, giacché integrerebbero una simile trasformazione della trama visiva del territorio (c.d. *"texture"*);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che il citato Ministero ha evidenziato la presenza intorno all'impianto delle strade provinciali SP85, SP110 e SP87, individuate dal citato PPTR come di "valenza paesaggistica", e di alcune masserie, tra cui la Masseria Campese, distante 350 m., nonché torrenti, fossi e canali, situati ad alcuni chilometri di distanza, annoverati dal PPTR come beni paesaggistici o come ulteriori contesti paesaggistici;

PRESO ATTO che il citato Dicastero ha ravvisato contrasti tra il progetto e le Norme tecniche di attuazione del richiamato PPTR, poiché la localizzazione prescelta, divergendo dalle specifiche indicazioni dell'elaborato 4.4.1 del piano, che reca "*Linee guida sulla (...) localizzazione di impianti di energia rinnovabile*", non consentirebbe di considerare valide per il progetto in esame le deroghe, altrimenti previste dal piano stesso, per le installazioni di impianti di energia da fonti rinnovabili che esigano trasformazioni del territorio nelle vicinanze di beni e ulteriori contesti paesaggistici;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura ha segnalato nel proprio parere che il progetto ricadrebbe nell'area di alcuni tratturi "*vincolati con DM 22/12/1983, interessati tutti da interferenze longitudinali e trasversali del cavidotto di connessione del campo FV alla stazione di consegna*", tra i quali il tratturello Mortellito-Ferrante, il Regio tratturello Foggia Ortona Lavello e il Regio tratturello Cerignola ponte di Bovino;

TENUTO CONTO che, per quanto riguarda gli impatti cumulativi, nell'area vasta di circa tre chilometri intorno a quella del progetto fotovoltaico, calcolata secondo gli indirizzi specifici per la fonte stabiliti, secondo quanto previsto dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2122 del 2012, con autonoma determinazione del dirigente del servizio ecologia della regione Puglia, n. 162 del 6 giugno 2014, il predetto Dicastero ha rappresentato che si riscontrano 61 aerogeneratori realizzati, dei quali uno entro il perimetro dell'impianto in esame e tre nelle immediate vicinanze, nonché sei aerogeneratori autorizzati e non realizzati, e che risultano altresì in corso procedure di valutazione di impatto ambientale relative a due impianti fotovoltaici, di cui il più vicino disterebbe 300 m. da quello in progetto;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

PRESO ATTO che il citato parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC evidenzia che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione nonché con i vincoli urbanistici paesaggistici e ambientali esistenti;

RILEVATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel proprio parere, ha dato atto che gli elementi fotovoltaici del progetto agri-voltaico in esame non ricadono in aree non idonee ai sensi delle richiamate linee guida e del regolamento regionale n. 24 del 2010;

PRESO ATTO che, secondo quanto evidenziato nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i centri urbani di maggior rilievo nell'area d'intervento sono Ortona e Orta Nova, rispettivamente distanti 2,6 e 7,2 km dai campi agri-voltaici in progetto;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel proprio parere, ha valutato l'impatto dell'impianto in esame sulle visuali paesaggistiche dai beni nell'area, rappresentato dal



Presidenza del Consiglio dei Ministri

proponente quale “medio-basso”, dando tra l’altro atto, nel suo parere, che *“In corrispondenza della Masseria Pavoni e della SP95 l’intervisibilità dà un valore alto, ma l’area d’intervento non risulta visibile data la presenza di ostruzioni antropiche”*, ed ha complessivamente ritenuto per quanto di competenza il progetto in esame compatibile per la “Componente paesaggio”;

CONSIDERATO che il dedotto contrasto del progetto in esame con l’elaborato n. 4.4.1 del citato PPTR non pare tenere in conto delle caratteristiche dell’impianto in questione, configurabile come agro-voltaico di nuova generazione, finalizzato a garantire le esigenze di protezione dell’uso agricolo e di non impermeabilizzazione dei suoli che, nel piano predetto, erano poste a fondamento della scelta generale di sfavorire l’installazione di impianti fotovoltaici in area agricola;

TENUTO CONTO, circa il medesimo profilo, che la regione Puglia, successivamente al predetto PPTR, nel quadro dell’aggiornamento del suo Piano energetico ambientale (PEAR), ha approvato, con deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 1424, un documento nel quale si prefigge l’obiettivo di *“promuovere la costruzione condivisa con gli Enti locali di una strategia per (...) l’installazione di impianti fotovoltaici senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l’uso agricolo dei terreni stessi (ad esempio impianti rialzati da terra)”*, e che il progetto in esame appartiene appunto a questa nuova categoria di impianti, presentando moduli elevati oltre 2 metri dal terreno;

RITENUTO che la mera vicinanza di alcune opere dell’impianto a beni paesaggistici o ulteriori contesti paesaggistici individuati dal richiamato PPTR, segnalata dal Ministero della cultura nel proprio parere, non possa comportare di per sé una valutazione negativa del progetto, che avrebbe richiesto lo svolgimento di una completa istruttoria delle interferenze idonea a dar conto delle puntuali incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure adottate, nel progetto o come prescrizioni, per il superamento o mitigazione delle relative criticità;

RILEVATO che, con riguardo alla tutela dei beni idrogeologici, per le intersezioni tra il cavidotto di collegamento ed alcuni corsi d’acqua interessati dal progetto è previsto l’utilizzo della tecnologia della trivellazione orizzontale controllata;

PRESO ATTO, con riguardo alla tutela dei beni archeologici, che il Ministero della cultura ha rappresentato, nel proprio parere, che *“tutte delle aree interessate dalle opere in progetto (campo fotovoltaico, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli articoli 10, 13-14 e 45 del citato D.lgs. n. 42 del 2004”*, con l’eccezione dei menzionati tratturi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO altresì che l'asserita interferenza determinata dalla posa del cavidotto nelle aree dei tratturi citati, laddove concerne un manufatto interrato, non pare destinata a determinare una modificazione paesaggistica dei luoghi significativa e percettibile nel tempo, anche alla luce della circostanza che *“Per la realizzazione del progetto non sono necessari sbancamenti e movimenti territoriali da alterare l'attuale assetto morfologico e paesaggistico”*, come ha rilevato la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel proprio parere;

RILEVATO che l'analisi degli effetti del cumulo dell'impianto con altri impianti in aree vicine a quella d'intervento, svolta dal Ministero della cultura, non individua specifiche criticità e ricadute riguardo a beni tutelati dal decreto legislativo n. 42 del 2004;

ATTESO che l'intervento dovrà, inoltre, osservare, in fase di realizzazione, esercizio e dismissione, le prescrizioni ambientali impartite nel citato parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Puglia, in rappresentanza del quale è intervenuto il Vicepresidente avv. Raffaele Piemontese come da comunicazione del 4 maggio 2023, n. 364/sp;

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto agri-naturalistico-voltaico di potenza pari a 47,83 MW nella provincia di Foggia, sito tra i comuni di Ortona e Orta Nova, con opere di connessione nel comune di Stornara, proposto da IPC Puglia s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 8 del 16 giugno 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI